



COMUNE DI ISNELLO

PROVINCIA DI PALERMO

I.E.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 60

DEL 22-07-2016

OGGETTO: Rideterminazione Pianta Organica.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il DOTT. MOGAVERO GIUSEPPE nella Sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	P/A
MOGAVERO GIUSEPPE	SINDACO	P
ALBERTI NICOLA	VICE SINDACO	A
ALBERTI SALVATRICE	ASSESSORE	P
VACCA GIUSEPPE	ASSESSORE	P
NORATO SALVATORE	ASSESSORE	P
TOTALE		4/ 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE.**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio proponente ad oggetto: Rideterminazione Dotazione Organica.

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Dato atto che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri di legge;

Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana ed il relativo regolamento di attuazione;

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto Allegato A), costituente allegato al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- 3) Stante l'urgenza di deliberare, dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Successivamente

LA GIUNTA

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per le motivazioni espresse nella proposta come sopra approvata;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: Rideterminazione Dotazione Organica.

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. [...] Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingentati relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”*;
- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che prevede: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;

Richiamate la propria precedente deliberazione:

- n. 30 del 15.04.2013 con la quale fu da ultimo rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente;

Premesso che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche (articolo 36);
- dal D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che ha fissato i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004, in particolare: dall'articolo 2, che conferma la determinazione della dotazione organica nel rispetto dell'articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, nei termini previsti dal DPCM stesso;
- dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- dall'art.16 del D.L. del 24 giugno 2016 n.113, è stata abrogata la lett. a) del comma 557 della L. 296/2006, che prevedeva l'obbligo di riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- dall'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- dall'art.3, comma 5 del DL n.90/2014 convertito in L. n. 114/2014 che tra l'altro ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i

medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Considerato che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce: *“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art. 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti locali che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”*;
- il suddetto DPCM non è ancora stato emanato;

Per gli Enti soggetti al patto di stabilità con dirigenti si deve tener conto dei seguenti comma della legge di stabilità 2016:

Comma 221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale

Comma 227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Comma 228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Per gli enti senza dirigenza, come nel caso del Comune di Isnello, non si applica il comma 221;

Dato atto che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base del combinato disposto dalle normative sopra richiamate.

Ritenuto necessario approvare la dotazione organica, quale condizione per sviluppare il programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate.

Acquisiti dai Responsabili e conservate in atti le dichiarazioni in merito all'assenza di condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

Espletata l'informazione preventiva alle oo.ss. e della r.s.u. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Propone alla Giunta Comunale

- 4) di determinare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto Allegato A), costituente allegato al presente provvedimento;

- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della l.r. 48/1991, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- 6) stante l'urgenza di deliberare, dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE
F.TO FIORINO GIOVANNI



COMUNE DI ISNELLO
(Provincia di Palermo)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL AFFARI GENERALI**

OGGETTO: Rideterminazione Dotazione Organica.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere **Favorevole**

Isnello, li 22-07-2016

IL RESPONSABILE
F.TO FIORINO GIOVANNI

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarità Contabile si esprime parere **Favorevole**

Isnello, li 22-07-2016

IL RESPONSABILE
F.TO FIORINO GIOVANNI F.F.

La presente approvata e sottoscritta

IL SINDACO

F.TO DOTT. GIUSEPPE MOGAVERO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO SALVATRICE ALBERTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

Per copia conforme all'originale

Isnello, 22-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-07-2016

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 22-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dal **25-07-2016** al **09-08-2016**

nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i;) (Albo on line);

Dalla Residenza Municipale, li 10-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Cat. iniz.	Profilo professionale	N.ro posti	Tipologia rapporto	Posti vacanti	Titolari
A	Operatore	2	Full-time	1	Di Gloria Vincenzo - Vacante
A	Operatore	2	Part-time 50%	-	1. Cascio Giuseppina 2. Gervasi Concetta
A	Operatore	1	Part-time 60%	-	Brunetti A. (riserva legge 68/98) - disabile
B1	Operatore professionale	5	Full-time	-	1. Gargiulo Luigi 2. Gentile Giuseppe 3. Mogavero Domenica 4. Mondia Giuseppe 5. Piraino Domenico
B1	Operatore professionale	1	Part-time 50%	1	-Vacante
B1	Esecutore socio-assistenziale	1	Part-time 50%	-	Marsiglia Maria
B1	Esecutore - Messo	3	Part-time 50%	-	1. Di Martino Angela 2. Monteleone Sandro 3. Quagliana Nicolina
C1	Istruttore - Sottufficiale di vigilanza	1	Full-time	1	- Vacante
C1	Agente di P.M.	1	Full-time	1	- Vacante
C1	Istruttore Tecnico (geometra)	2	Full-time	-	1. D'Angelo Salvatore 2. Cangialosi Fabio
C1	Istruttore	2	Full-time	-	1. Guercio Giuseppe 2. Norato Caterina (in quiescenza dal 1° ottobre 2016)
D1	Specialista in attività amministrativa	1	Full-time	-	Fiorino Giovanni
D1	Specialista in attività tecnica	1	Full-time	1	-Vacante
D1	Istruttore direttivo area tecnica	1	Full-time	-	Lupo Filippo
D1	Specialista in attività contabile	1	Full-time	-	Schimmenti Loredana
D1	Assistente Sociale	1	Part-time 50%	1	-Vacante

Totale posti full-time	17	Vacanti	4
Totale posti part-time 50%	8	Vacanti	2
Totale posti part-time 60%	1	Vacanti	-
Totale Generale	26	Vacanti	6